

CAMERA DEI DEPUTATI N. 602**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, MICHELINI, FILOSA, ROBERTI, RUSSO-PEREZ e MIEVILLE*Annunziata nella seduta del 9 giugno 1949*

Estensione ai profughi dai territori ceduti e dall'estero di alcuni benefici a favore dei reduci, dei combattenti, dei mutilati ed invalidi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La dolorosa e grave materia dei profughi è oggi oggetto di una legislazione frammentaria ed incompleta che misconosce i diritti che questa categoria ha assunto nei confronti della Patria.

Attualmente vivono in Italia centinaia di migliaia di profughi che versano nella più tragica situazione, premuti dal duplice ed urgente problema di trovare lavoro ed abitazioni.

La presente proposta di legge mira ad applicare le disposizioni del decreto legge 3 settembre 1947, n. 885, e della legge 26 febbraio 1948, n. 104 (con le quali si sono concessi, rispettivamente, ai profughi dalle terre di confine e dall'Africa i benefici previsti ai reduci) a tutti i connazionali che avevano il loro domicilio nei territori ceduti in base al trattato di pace, onde unificare le vigenti disposizioni ed estenderle ai profughi del Dodecanneso, ingiustamente quanto ingiustificatamente dimenticati. L'imprecisione della terminologia in uso ci ha indotti a sancire esplicitamente la concessione ai profughi dai territori ceduti dei benefici previsti dalla vigente legislazione a favore dei combattenti, con l'ovvia esclusione dell'estensione medesima ai benefici di carriera dei pubblici dipendenti, del resto già prevista dai ricordati provvedimenti.

Poiché l'estensione di cui trattasi è motivata particolarmente dal desiderio di favorire il collocamento del profugo, tenute presenti le particolari difficoltà che esso incontra in un ambiente a lui completamente sconosciuto, essendo egli privo di conoscenze e relazioni nella nuova località nella quale ha trasferito la sua residenza, ostacolato dalla impossibilità, in molte città, di ottenere, se disoccupato, il certificato di residenza indispensabile per il suo collocamento, ci è parso conveniente di concedergli una posizione di privilegio rispetto ai reduci e ai combattenti. Pertanto, vi proponiamo di estendere ai profughi anche le particolari norme vigenti nella nostra legislazione circa la assunzione obbligatoria degli invalidi e mutilati di guerra.

Ma in queste condizioni non si trovano solo i profughi dai territori ceduti in base al trattato di pace, ma anche quelli rimpatriati nel corso della guerra o successivamente da territori esteri nei quali non possono fare ritorno. Sono i nostri fratelli della Tunisia, dell'Albania, dell'Ungheria, ecc., sono nostri connazionali che si sono visti improvvisamente privare del frutto di decenni di lavoro, di occupazioni guadagnate a prezzo di difficoltà inaudite. Già, in alcune disposizioni, lo Stato ne ha parificato la posizione giuridica, ai fini dell'assistenza, a quella dei profughi

dai territori ceduti ed a noi sembra che tale parificazione debba essere completata in ogni suo aspetto, specie in un momento nel quale la nostra gravissima situazione economica spinge milioni di italiani a vedere nell'emigrazione la soluzione del problema dell'esistenza. Occorre dare a tutti gli italiani all'estero la sensazione che la Patria è loro vicina, non solo con le parole, nel momento della difficoltà, sicché ci è apparso non solo opportuno ma doveroso estendere anche a questi profughi i benefici derivanti dalla presente proposta di legge.

Onorevoli colleghi. L'articolo 4 della Costituzione consacra il diritto del cittadino al lavoro ed impegna la Repubblica a promuo-

vere le condizioni che rendano questo diritto effettivo e non una semplice espressione. Ci si trova così innanzi ad un chiaro dovere dello Stato.

La proposta di legge che vi sottoponiamo, che non comporta alcun aggravio al bilancio dello Stato, non pretende certo di risolvere né il problema generale né quello specifico relativo alle categorie che esso intende favorire; esso può però agevolare l'inserimento dei profughi nel processo produttivo nazionale e noi confidiamo che non vorrete negare il vostro assenso ad un atto altamente umanitario di assistenza a categorie particolarmente bisognose cui è dovuta la riconoscenza e l'aiuto dello Stato per i sacrifici sopportati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni recanti benefici a favore dei combattenti e reduci, sono estese ai cittadini aventi il loro domicilio nei territori ceduti in base al Trattato di pace, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno.

Sono esclusi dalla estensione di cui al precedente comma i benefici di carriera previsti dalle vigenti norme in favore dei pubblici dipendenti aventi la qualità di combattenti.

ART. 2.

Le disposizioni delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi e mutilati di guerra, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che si ricolleggi alle leggi medesime, sono estese ai profughi dai territori ceduti.

ART. 3.

La sussistenza della qualifica di profugo dai territori ceduti, dovrà essere comprovata secondo le modalità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 1948 e del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

ART. 4.

I benefici derivanti dalla presente legge sono estesi ai connazionali profughi dall'estero che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsi dal proprio domicilio abituale o non possano farvi ritorno.

La sussistenza della qualifica di profugo dall'estero deve essere comprovata ai termini dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.